

DPR 01/03/1992 Num.226

Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., n. 66, del 19 marzo). -- Regolamento di attuazione della direttiva (CEE) n. 407/88 concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, tenuto anche conto della direttiva (CEE) n. 120/90.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889; Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione della direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988, concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, tenuto conto anche della direttiva 90/120/CEE del Consiglio del 5 giugno 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1991; Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

Art. 1. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) <<sperma>>: il prodotto dell'ejaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;
- b) <<centro di raccolta dello sperma>>: uno stabilimento ufficialmente riconosciuto e sorvegliato, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
- c) <<veterinario ufficiale>>: veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della sanità o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;
- d) <<veterinario responsabile di un centro>>: il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta, delle disposizioni di cui al presente regolamento;
- e) <<partita>>: una quantità di sperma compresa in uno stesso certificato;
- f) <<Paese di raccolta>>: lo Stato membro o il Paese terzo nel quale lo sperma è raccolto e dal quale è spedito verso uno Stato membro;
- g) <<laboratorio riconosciuto>>: laboratorio autorizzato dall'autorità sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;
- h) <<raccolta>>: un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.

2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1982, n. 889.

Articolo 2

Art. 2. 1. Lo sperma può essere spedito verso il territorio di altro Stato membro soltanto se soddisfa le seguenti condizioni generali:

- a) che la raccolta ed il trattamento, in vista della fecondazione artificiale, siano effettuati presso un centro di raccolta riconosciuto dal punto di vista sanitario, ai fini degli scambi intracomunitari secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1;
- b) provenga da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B;
- c) che la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformità delle disposizioni degli allegati A e C;
- d) che sia scortato durante il trasporto da un certificato sanitario conforme alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 1.

Articolo 3

Art. 3. 1. Fino al 31 dicembre 1992, sono consentiti gli scambi intracomunitari di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente al presente regolamento.

2. Fino al 31 dicembre 1992, il Ministro della sanità può autorizzare, a condizione di reciprocità, l'ammissione di sperma di tori che presentano un risultato positivo alla sieroneutralizzazione al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente al presente regolamento; in questo caso ogni partita deve essere sottoposta ad una

prova di inoculazione in un animale vivo o ad una prova di isolamento del virus o ad entrambe le prove, salvo che lo sperma di animali che, anteriormente ad una prima vaccinazione nel centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove predette.

3. Gli esami di cui al comma 2 possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, o nel Paese di raccolta o nel Paese destinatario.

4. Se nel territorio nazionale tutti i centri comprendono solo animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA, il Ministero della sanità può rifiutare l'introduzione di sperma proveniente da centri che non hanno lo stesso regime.

5. La Commissione delle Comunità europee può consentire che la facoltà di cui al comma 4 riguardi una parte del territorio di uno Stato membro.

6. Fatte salve le disposizioni vigenti, nel caso in cui non si pratichi la vaccinazione contro l'afta epizootica, non è ammesso il rifiuto dello sperma di animali vaccinati conformemente al presente regolamento.

Tuttavia, al massimo il 10% dello sperma di ogni raccolta destinata agli scambi (con un minimo di cinque lamelle) può essere sottoposto ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica presso un laboratorio dello Stato membro destinatario o presso un laboratorio da esso designato. L'ammissione dello sperma può essere rifiutata se il risultato delle prove è positivo.

Articolo 4

Art. 4. 1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, constatato il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato A, e la possibilità di rispettare le altre disposizioni sanitarie del presente regolamento, riconosce i centri di raccolta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari e provvede alla revoca del riconoscimento quando il servizio veterinario della unità sanitaria competente per territorio segnali il venir meno del rispetto di una o più di tali disposizioni.

2. Ai centri di raccolta, di cui al comma 1, viene assegnato un numero di riconoscimento veterinario e sono iscritti in speciali registri.

3. Il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee l'elenco dei centri di raccolta dello sperma con l'indicazione del numero di riconoscimento, nonché le eventuali revoche.

4. Qualora uno Stato membro comunichi al Ministero della sanità di ritenere che in un centro di raccolta di sperma non siano state o non siano più rispettate le disposizioni cui è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità, sentito il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente che accerta le reali condizioni del centro di raccolta, adotta le misure eventualmente necessarie. Le decisioni prese ed i motivi di tali decisioni devono essere comunicate dal Ministero della sanità all'autorità centrale dello Stato che ha effettuato la comunicazione.

5. Il Ministero della sanità comunica alla competente autorità centrale di uno Stato membro i casi in cui ritiene che in un centro di raccolta riconosciuto da detto Stato non siano state o non siano più rispettate le condizioni cui è subordinato il riconoscimento e, se ritiene che detto Stato non adotti le misure eventualmente necessarie o che esse siano insufficienti, sottopone il caso alla Commissione delle Comunità europee che richiede il parere di uno o più esperti veterinari; sulla base di esso, la Commissione medesima può autorizzare il divieto di ammissione dello sperma proveniente da tale centro.

Articolo 5

Art. 5. 1. L'introduzione di sperma di animali della specie bovina è subordinata alla presentazione di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato D e rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale certificato deve:

- a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in lingua italiana;
- b) scortare, nell'esemplare originale, la partita fino a destinazione;
- c) prevedere un solo destinatario.

2. La competente autorità sanitaria vieta l'introduzione nel territorio nazionale di partite di sperma:

- a) quando dall'esame della relativa documentazione risulti che non sono state rispettate le condizioni e le garanzie previste all'art. 2;
- b) quando si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni, adottando tutte le misure necessarie, compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno destato il sospetto.

3. I divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) devono consentire, peraltro, se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria, la possibilità che lo speditore o il suo mandatario chiedano la rispeditura all'origine.

4. Quando l'introduzione delle partite di sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il Paese di raccolta non autorizzi entro trenta giorni la rispeditura, l'autorità veterinaria competente può ordinarne la distruzione a spese dell'interessato.

5. Le decisioni prese dalle competenti autorità sanitarie in applicazione dei commi 2, 3 e 4 devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi, nonché all'autorità veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o di provenienza; su richiesta, tali decisioni motivate debbono essere comunicate, immediatamente e per iscritto, allo speditore o al suo mandatario, con l'indicazione dei

mezzi di ricorso previsti dalle disposizioni vigenti, nonchè delle forme e dei termini per avvalersi di tali mezzi.

Articolo 6

Art. 6. 1. Gli speditori di sperma di cui sia stata vietata la introduzione in Italia ai sensi dell'art. 5, comma 2, hanno il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo la distruzione quando ciò sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario al fine di determinare se siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2.

2. L'esperto veterinario, di cui al comma 1, deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore ed essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco stabilito dalla Commissione stessa su proposta degli Stati membri.

Articolo 7

Art. 7. 1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi è consentita soltanto quando il Paese di origine è compreso in un elenco predisposto ed eventualmente modificato dalla Commissione delle Comunità europee; l'elenco e le sue modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. L'importazione è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Articolo 8

Art. 8. 1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina dai Paesi terzi è consentita soltanto quando il centro di raccolta da cui proviene è inserito in un elenco predisposto ed eventualmente modificato o integrato dalla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 9

Art. 9. 1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1.

2. L'importazione è subordinata, inoltre, alla condizione che lo sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate dalla Comunità economica europea.

3. Si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'art. 3.

Articolo 10

Art. 10. 1. L'importazione dello sperma può essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario, rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta. Tale certificato deve:

- a) essere redatto almeno in una delle lingue dello Stato membro destinatario e nella lingua italiana, se il controllo all'importazione previsto all'art. 11, si effettua in un ufficio del territorio italiano;
- b) scortare lo sperma in un esemplare originale;
- c) consistere di un solo foglio;
- d) prevedere un solo destinatario.

2. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dalla Comunità economica europea.

Articolo 11

Art. 11. 1. Ogni partita che giunge nel territorio doganale della Comunità economica europea deve essere sottoposta ad un controllo prima di essere messa in libera pratica o sottoposta ad un regime doganale, e ne è vietata l'introduzione qualora risulti dal controllo effettuato al momento dell'arrivo della partita che:

- a) lo sperma non proviene dal territorio di un Paese terzo figurante nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1;
- b) lo sperma non proviene da un centro di raccolta figurante nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1;
- c) lo sperma proviene da un territorio di un Paese terzo da cui sono proibite le importazioni in applicazione dell'art. 14, comma 3;
- d) il certificato sanitario che scorta lo sperma non è conforme a quello previsto all'art. 10.

2. Il comma 1 non si applica alle partite di sperma giunte nel territorio doganale della Comunità e sottoposte ad un regime di transito doganale per essere avviate verso un luogo di destinazione situato al di fuori di detto territorio; esso è tuttavia applicabile in caso di rinuncia al transito doganale nel corso del trasporto attraverso il territorio della Comunità economica europea.

3. Le competenti autorità sanitarie possono prendere le misure necessarie, compresa la quarantena, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia contaminato da germi patogeni.

4. Qualora l'introduzione dello sperma sia stata vietata per uno dei motivi di cui ai commi 1, 2 e 3 e il Paese terzo esportatore non autorizzi entro trenta giorni la rispeditizione, la competente autorità sanitaria può ordinare la distruzione dello sperma stesso.

Articolo 12

Art. 12. 1. Ogni partita di sperma, la cui introduzione nella Comunità economica europea sia stata autorizzata da uno Stato membro dopo il controllo di cui all'art. 11, comma 1, allorchè inoltrata verso il territorio di un altro Stato membro, deve essere scortata dal certificato originale, o da una copia autenticata dello stesso debitamente firmato dalla competente autorità sanitaria che ha effettuato il controllo medesimo.

Articolo 13

Art. 13. 1. Se sono decise misure di distruzione in applicazione dell'art. 11, comma 4, le relative spese sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

Articolo 14

Art. 14. 1. Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di sperma proveniente da altro Stato membro, il Ministro della sanità con propria ordinanza, può adottare le seguenti misure:

- a) divieto o limitazione temporanei alla introduzione di sperma proveniente dalle zone del territorio del Paese speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica;
- b) divieto o limitazione temporanei all'introduzione dello sperma dall'intero territorio del Paese speditore, qualora la malattia epizootica assuma carattere estensivo o nel caso di comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali.

2. Il Ministero della sanità comunica immediatamente agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee l'insorgenza sul territorio nazionale delle malattie, di cui al comma 1, nonché le misure di lotta adottate segnalandone altresì immediatamente la scomparsa.

3. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, qualora una malattia contagiosa degli animali suscettibile di essere propagata dallo sperma o di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico nazionale si manifesti o si propaghi in un Paese terzo o, qualora lo giustificino altri motivi di polizia veterinaria, il Ministro della sanità vieta, con propria ordinanza, l'importazione di sperma di animali della specie bovina in provenienza diretta o indiretta dal Paese terzo interessato o da una parte del territorio di quest'ultimo.

4. Le misure adottate in applicazione dei commi 1 e 3, e la loro revoca, sono comunicate immediatamente dal Ministero della sanità agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee con l'indicazione dei motivi.

5. La ripresa delle importazioni in provenienza dal Paese terzo interessato è subordinata ad autorizzazione della Comunità economica europea.

Articolo 15

Art. 15. 1. Esperti veterinari della Commissione delle Comunità europee possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti, a controlli in loco ai fini della corretta applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento.

2. Il Ministro della sanità adotta le misure eventualmente necessarie, per tener conto dei risultati di tale controllo comunicatigli dalla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 16

Art. 16. 1. Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni della Comunità economica europea previste dagli articoli 7, 8 e 9, alle importazioni di sperma dai Paesi terzi, non si applicano condizioni più favorevoli di quelle risultanti dall'applicazione dell'allegato A - capitolo II.

Articolo 17

Art. 17. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

(Si omettono gli allegati).